

REGOLAMENTO (CEE) N. 3942/90 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1990

relativo alla conclusione del protocollo che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola, per il periodo dal 3 maggio 1990 al 2 maggio 1992

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, in conformità dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola ⁽³⁾, firmato a Luanda il 1° febbraio 1989, le due controparti hanno concesso negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo di applicazione del secondo protocollo ad esso allegato;

considerando che, in seguito a questi negoziati, il 4 aprile 1990 è stato siglato un nuovo protocollo che stabilisce i diritti di pesca e la compensazione finanziaria previsti nell'accordo succitato per il periodo compreso fra il 3 maggio 1990 e il 2 maggio 1992;

considerando che la Comunità ha interesse ad approvare tale protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola, per il periodo dal 3 maggio 1990 al 2 maggio 1992.

Il testo del protocollo è escluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. VIZZINI

⁽¹⁾ GU n. C 101 del 21. 7. 1990, pag. 3.

⁽²⁾ Parere reso il 14 dicembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 341 del 3. 12. 1987, pag. 2.